



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati

Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Erchie, Lizzano, Ginosa, Castellana Grotte, Manduria, Alberobello, Faggiano, Leporano, Locorotondo, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Orta, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Pulsano, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa Castelli, Putignano, Avetrana, Latiano, Gioia del Colle



COMUNE DI CAROSINO

PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss), art. 36, comma 2, lettera d) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 – comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. - per i **“LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAROSINO – 1° STRALCIO FUNZIONALE” – C.U.P. D77B16000170002 – C.I.G. 830467202.**

CHIARIMENTO n. 05 DEL 04 giugno 2020

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto richiamata, sono pervenuti i seguenti quesiti:

QUESITO n. 01: *BUONASERA, L'ALLEGATO “F” PATTO DI INTEGRITA' RISULTA GIA' ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL RUP, PERTANTO BASTA SOLO FIRMARE DIGITALMENTE SENZA COMPLETARE GLI SPAZI VUOTI, OPPURE OCCORRE COMPLETARE GLI SPAZI VUOTI E QUINDI GENERARE UN NUOVO FILE PDF, ANNULLANDO COSI' LA FIRMA DEL RUP E APPONENDO SOLO LA FIRMA DELL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE? SI ATTENDE RISPOSTA.*

RISPOSTA: *Con riferimento al quesito si chiarisce che l'allegato “F” – Patto di Integrità non dovrà essere stampato e completato negli spazi vuoti, bensì, ai fini della sua accettazione, è necessario aggiungere la firma digitale del sottoscrittore a quella del R.U.P..*

Il Patto di Integrità sarà completato, nelle parti mancanti, e sottoscritto fra la S.A. e l'O.E. aggiudicatario all'atto della stipula del contratto di appalto.

QUESITO n. 02: *In merito alla gara di appalto di cui in oggetto, relativamente alla richiesta di sopralluogo obbligatorio e ai soggetti abilitati ad effettuarlo: delegato dipendente, faccio notare che il nuovo Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2016, che indichi tra le*

figure abilitate ad effettuare il sopralluogo quella del delegato dipendente. Esiste, per contro, la nota dell'ANAC del 10/01/2018, con pubblicazione del "Bando Tipo" (in allegato) che indica inequivocabilmente i soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo. Riporto l'indicazione contenuta nel Bando Tipo: Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Nel corso del 2018, tutti gli Enti appaltanti hanno recepito, oltre che l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010, le indicazioni contenute nel "Bando Tipo" e, nel bando e disciplinare tutti richiedono, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, la delega emessa dall'amministratore dell'impresa partecipante con allegato il proprio documento di identità. Vi chiediamo, pertanto, di consentirci di effettuare il sopralluogo, per la gara, di cui in oggetto, con delega semplice anche a personale non dipendente.

RISPOSTA: Con riferimento al quesito n. 02 si ribadisce quanto già chiarito con precedente faq nonché quanto riportato al punto 4.2 del Disciplinare di Gara: "omissis..... Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente (risultanti da certificato CCIAA, oppure dal Certificato SOA) o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori".

Carosino, lì 04 giugno 2020

